

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie _____

Articolo vigente |red

Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (1)

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;

d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

~~consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;~~

c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purchè alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati.

L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 20 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

alla lettera b), le parole: «consistente e» sono soppresse; alla lettera e), dopo le parole: «nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere» la parola: «e» è soppressa.

Precedente formulazione |green

Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;

d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
 - b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
 - c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purchè alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
 - d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati.
- L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
 - f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;
 - g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

precedente normativa |blue

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

----- precedente normativa di riferimento

Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

1. a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
2. b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
3. c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purchè alla data di dichiarazione di fallimento tale

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

4. d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
5. e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
6. f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
7. g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

-----Aggiornamento

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 4482/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Revocatoria fallimentare - Presupposto dello stato di insolvenza - Consecuzione all'amministrazione controllata

[Azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 27939/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Revocatoria fallimentare - Esenzione - Pagamenti "nei termini d'uso" di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.

[Comunione legale dei coniugi - Atto di alienazione immobiliare compiuto da uno dei coniugi -Cass. n. 24950/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Comunione legale dei coniugi - Atto di alienazione immobiliare compiuto da uno dei coniugi - Azione revocatoria

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4340 del 20/02/2020 \(Rv. 657077 - 02\)](#)

Esenzione dalla revocatoria - Carattere eccezionale - Conseguenze - Fattispecie. Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art_ 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 3018/2020 \(02\)](#)

Atti compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento - Esenzione dall'azione revocatoria ex art_ 67, comma 3, lett. d), l.fall. - Idoneità del piano rispetto agli obiettivi di risanamento - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Caratteri - Fattispecie. Per ritenere esenti

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) – Cass. n. 29257/2019](#)

Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza effettiva - Desumibilità da elementi presuntivi - Valutazione complessiva - Necessità.. In tema di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) – Cass. n. 25852/2019](#)

Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie Revocatoria di rimesse bancarie - Pluralità di domande - Effetti - Precisazione delle conclusioni - Richiesta di inefficacia di altre rimesse - Domanda nuova - Somma complessiva richiesta in citazione -

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Irrilevanza.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18181 del 05/07/2019 \(Rv. 654655 - 01\)](#)

Effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rinnovazione per atto pubblico di preliminare di compravendita immobiliare già redatto per scrittura privata -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13838 del 22/05/2019 \(Rv. 654043 - 01\)](#)

Azione revocatoria fallimentare - Prescrizione - Art. 2935 c.c. - Decorrenza - Delimitazione del periodo sospetto - Esclusione. In tema di prescrizione dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la regola

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Cass. n. 13002/2019](#)

Danno - Mera lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" di danno - Conseguenze - Prova contraria a carico del convenuto. Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8974 del 29/03/2019 \(Rv. 653239 - 01\)](#)

Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell'azione prima o durante la liquidazione dei beni aziendali -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - alimenti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8973 del 29/03/2019 \(Rv. 653238 - 01\)](#)

Casa di proprietà del fallito - Non distraibilità dall'uso per abitazione - Atto di disposizione del diritto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità. L'art. 47, comma 2, l.fall., nel vietare che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione di lui e della

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 8970/2019](#)

Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell'azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento. Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - alimenti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8973 del 29/03/2019 \(Rv. 653238 - 01\)](#)

Casa di proprietà del fallito - Non distraibilità dall'uso per abitazione - Atto di disposizione del diritto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità. L'art. 47, comma 2, l.fall., nel vietare che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione di lui e della

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Cass.n. 7580/2019](#)

Revocatoria fallimentare - Pagamenti secondo i termini d'uso - Riferibilità della nozione alle modalità di pagamento invalse tra le parti - Ritardi rispetto alle scadenze pattizamente convenute - Necessità di verifica da parte del giudice di merito. Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 7508/2019](#)

Conoscenza dello stato d'insolvenza - Prova - Presunzioni - Mezzi anormali di pagamento - Utilizzabilità come indici presuntivi - Sussistenza. In tema di revocatoria fallimentare, la qualificazione dell'atto o del negozio o dei negozi collegati come mezzo anormale di pagamento, e la valutazione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6381 del 05/03/2019 \(Rv. 652734 - 01\)](#)

Ipotecche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Successione del fallimento al concordato preventivo - Applicabilità. L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della

[166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 \(Atti a titolo oneroso,](#)

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[pagamenti, garanzie\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie 1. Sono revocati, salvo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 1871/2019](#)

Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni. Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - In genere. In tema di revocatoria

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito - Cass. 1399/2019](#)

Revocatoria fallimentare - Cessione di polizze in pegno – Attribuzione dell'equivalente – Computo. La cessione di polizze di pegno in funzione solutoria di un debito pecuniario scaduto ed esigibile, costituisce mezzo anormale di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 277/2019 \(02\)](#)

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente - Disciplina introdotta col d.l. n. 35 del 2005 - Effetti. In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24627/2018](#)

Revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignorizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell'azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Sussistenza -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a](#)

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24627/2018](#)

Revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignoratizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell'azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Sussistenza -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24137/2018](#)

Estratti conto bancari - "Data valuta" - Tempo effettivo dell'operazione - Data certa - Esclusione - Ragioni. In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza - accertamento giudiziale - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18728 del 13/07/2018 \(Rv. 649582 - 01\)](#)

Revocatoria fallimentare - Decorrenza del periodo sospetto nella liquidazione coatta amministrativa - Computo a ritroso dalla data del provvedimento amministrativo se anteriore all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 16565/2018](#)

Rimessa in conto corrente - Denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento. In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15982 del 18/06/2018 \(Rv. 649507 - 01\)](#)

Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie. In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 \(Rv. 649473 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell'azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione. In tema di concordato fallimentare con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 \(Rv. 649473 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell'azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione. In tema di concordato fallimentare con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 \(Rv. 649446 - 01\)](#)

Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della "par condicio creditorum" - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie. I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 \(Rv. 649555 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni. L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 \(Rv. 649555 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni. L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai](#)

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 14002/2018](#)

Cessione del credito - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni - Accordo generale per l'impiego della cessione come mezzo di pagamento - Eventuale sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 14001/2018](#)

Elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza - Preesistenza rispetto al compimento dell'atto revocabile - Irrilevanza - Concomitanza rispetto all'operazione depauperativa - Necessità - Fondamento. In tema di revocatoria fallimentare, l'elemento soggettivo della conoscenza dello

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 13308/2018](#)

Inefficacia di versamenti su conto corrente di azienda bancaria - Cessione ad altra banca delle attività e passività aziendali - Azione revocatoria - Legittimazione passiva della cessionaria - Condizioni In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 13287/2018](#)

Rimessa su conto corrente bancario - Revocabilità - Funzione solutoria - Indicatori - Fattispecie. In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma provenga da un separato negozio di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 12850/2018](#)

Azione revocatoria - Vittorioso esperimento - Conseguenze - Obbligazione restitutoria dell'"accipiens" - Natura giuridica - Debito di valuta - Fondamento - Decorrenza degli interessi - Dalla data della domanda. In tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 \(Rv. 649109 - 01\)](#)

Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione. In tema di concordato preventivo, il credito

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 11652/2018](#)

"Eventus damni" - Oggetto - Lesione della "par condicio creditorum" - Presunzione legale assoluta - Fattispecie. Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 9610/2018](#)

Rimesse in conto corrente bancario - Azione revocatoria - Indicazione dei singoli versamenti - Necessità - Esclusione - Indeterminatezza dell'oggetto e della "causa petendi" - Domanda - Nullità - Esclusione. Non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - Cass. n. 9290/2018](#)

Principio della consecuzione di procedure - Effetti - Retrodatazione del periodo sospetto - Intervallo temporale - Rilevanza - Fattispecie. In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 6575/2018](#)

Stato di insolvenza nel periodo sospetto - Presunzione assoluta - Conseguenze - Prova dell'elemento soggettivo dell'azione - Accertamento della manifestazione esterna del dissesto e della sua percezione come tale in capo all'"accipiens" - Sussistenza. In tema di azione revocatoria fallimentare,

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 6575/2018 \(](#)

Oggetto - Rimesse annotate sul conto anticipi - Attivo o passivo di saldo del conto anticipi - Rilevanza ai fini della revocabilità - Esclusione - Ragioni - Rimesse che riducono lo scoperto del conto ordinario - Revocabilità - Sussiste. In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 4202/2018](#)

Mutuo ipotecario stipulato a copertura di esposizione pregressa del mutuatario - Fallimento del mutuatario - Revocabilità ex art. 67 l.fall. dell'intera operazione - Condizioni . È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., e in ogni caso ex art. 67, comma 2 l.fall., la rimessa

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 3673/2018](#)

Restituzione al venditore di merci acquistate e non pagate - "Datio in solutum" - Mezzo anormale di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. - Configurabilità - Conseguenze. In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 3085/2018](#)

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza – Prestazioni obbligatorie o facoltative- Rilevanza - Fattispecie. L'

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 3081/2018](#)

Stato di insolvenza del debitore - "Scientia decoctionis" da parte del convenuto - Nozione - Concreta situazione psicologica - Configurabilità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Condizione professionale dell'"accipiens" e modalità del pagamento - Rilevanza. In tema di elemento

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente \(nozione, caratteri, distinzioni\) - esecuzione d'incarichi \(conto corrente di corrispondenza\) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3086 del 08/02/2018 \(Rv. 646880 - 01\)](#)

Bonifico - Natura giuridica ed effetti - Bonifico affluente in conto passivo - Banca quale effettiva beneficiaria della rimessa - Configurabilità - Conseguenze - Revocatoria fallimentare dell'accreditamento - Ammissibilità. Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2821 del 06/02/2018 \(Rv. 646868 - 01\)](#)

Assegno bancario - Ricezione da parte del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Azioni spettanti al curatore - Inefficacia del pagamento ex art. 44, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Terzo giratario del titolo - Inefficacia dell'atto solutorio ex art. 44, comma 1, l.fall. -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1895 del 25/01/2018 \(Rv. 647053 - 01\)](#)

Piano attestato di risanamento - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza funzionali alla predisposizione del piano - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Il credito del professionista che abbia svolto attività di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 \(Rv. 606617 - 01\)](#)

Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Condizioni - Presupposti di cui all'art. 2467 cod. civ. - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 1232/2004](#)

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In favore dell'imprenditore che

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai](#)

166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 11350/1998 \(Rv.](#)

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione all'azione revocatoria - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Esclusione. L'art. 67 legge fall., nel prevedere l'eseribilità dell'azione revocatoria

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello